

Oggetto: Rating di legalità per le imprese – Art. 6 Art. DM n. 57 del 20 febbraio 2014.

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un "riconoscimento" - misurato in "stellette" – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. All'attribuzione del rating l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

L'impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità. Il punteggio base potrà essere incrementato di un "+" per ogni requisito aggiuntivo che l'impresa rispetta. Il conseguimento di tre "+" comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.

È previsto che le banche trasmettano annualmente alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.

In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d'Italia pubblica annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.

Determinazione delle condizioni economiche di concessione dell'affidamento

La banca ha stabilito in che misura il rating di legalità incide sulle condizioni economiche di erogazione del finanziamento. A tal fine, tiene conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti solo ove ne riscontri la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio applicando una riduzione dello 0,25%.

A tal fine è previsto che nel caso in cui l'impresa richiedente sia in possesso del rating di legalità, l'organo deliberante inserisce una specifica nota riguardante i tempi e i costi di istruttoria, nonché le condizioni economiche che si intendono applicare, illustrando, nei casi in cui il rating di legalità non abbia influito su tali elementi, le ragioni sottostanti a tale decisione.

In questa fase è previsto che la decisione di non tener conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni economiche del finanziamento venga adeguatamente motivata ed è altresì necessario che di tale motivazione si tenga traccia ai fini della successiva stesura della relazione annuale da inviare a Banca d'Italia.

Nel corso del 2025 in tutti i casi analizzati (cfr allegato) è stato rispettato il processo definito. Non si rilevano pertanto casi in cui la Banca non abbia offerto ad aziende titolari del rating di legalità condizioni e tempi di istruttoria più favorevoli, in linea con la policy aziendale.

Si segnala, per opportuna conoscenza, che la Banca d'Italia ha pubblicato il 26 novembre 2025 i risultati della rilevazione sul "rating di legalità" condotta nel corso del 2025 presso il sistema bancario. La rilevazione esamina gli effetti del possesso del rating di legalità sulle condizioni praticate alle imprese in sede di concessione o di rinegoziazione di un finanziamento.

Nel 2024 le imprese titolari di rating di legalità finanziate presso il sistema bancario sono state 19.142, in lieve flessione rispetto all'anno precedente (-1,1 per cento). La percentuale delle imprese finanziate che hanno ricavato benefici dal possesso del rating di legalità è stata pari al 65 per cento (era il 70 per cento nel

biennio 2022-2023). I benefici riconosciuti alle imprese si sono concretizzati principalmente nella riduzione dei tempi di istruttoria e nell'applicazione di migliori condizioni economiche in occasione della concessione o della rinegoziazione del finanziamento (7 casi su 10); è stata riscontrata più raramente la riduzione dei costi di istruttoria (3 casi su 10). Le imprese che, pur in possesso del rating, non hanno conseguito benefici sono state 6.718, pari al 35 per cento delle imprese finanziate: il mancato ottenimento dei benefici è dipeso in larga parte dalla circostanza che tali imprese non hanno presentato una specifica istanza in sede di istruttoria (61,9 per cento dei casi); nel 35,9 per cento delle istanze di finanziamento approvate, il rating non ha apportato informazioni aggiuntive ai fini dell'accertamento del merito creditizio e pertanto non ha prodotto benefici; i casi di documentazione incompleta sono stati trascurabili (0,3 per cento).

Gennaio 2026

Area Controllo Rischi